

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**ORDINANZA SINDACALE n. 16 / 2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, DI VALIDITÀ TEMPORANEA, PER IL DIVIETO DI INTRODUZIONE, CONSUMO E DETENZIONE PER CONSUMO SU AREA APERTA AL PUBBLICO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE E SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO DI CORSO GARIBALDI, LARGO DEI BERSAGLIERI, PIAZZA SAN FRANCESCO, VIALE IV NOVEMBRE, VIALE DELLE CERAMICHE, PIAZZA DANTE, PIAZZA CESARE BATTISTI, VIALE BACCARINI, CORSO BACCARINI E VIA CAVOUR.**

**IL SINDACO**

**Normativa:**

- Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare i commi 5 e 7-bis dell'articolo 50 e il comma 4 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 8 c.1 lett. B del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";
- art 688 del Codice Penale;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- art 41 comma 2° e l'art. 30 comma 1° del Regolamento di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile;
- Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 16.08.2020;

**Premesso che:**

- con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito delle azioni e degli strumenti tesi a consolidare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il salvaguardia del decoro urbano, sono stati modificati, tra l'altro, gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 54 comma 4 e 4 bis di D. Lgs 18 agosto 2000, 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017, consente al Sindaco di adottare provvedimenti per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'integrità fisica dei cittadini e provvedimenti in materia di sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità, tra i quali

anche l'abusivismo, inteso anche come illecita occupazione di spazi pubblici, o la violenza, in particolare se legata all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

- gli effetti sociali e umani che derivano direttamente dal consumo eccessivo di alcol hanno assunto, con "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati" n. 125/2001, un interesse generale giuridicamente tutelato, in base al quale è compito dell'Amministrazione Comunale intervenire nei confronti del consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

### **Considerato che:**

- il consumo di bevande alcoliche su aree aperte al pubblico è spesso causa di fenomeni di degrado, per l'ambiente e per il contesto urbano, e di turbamento della quiete pubblica specialmente quando si concentra in zone ben definite della città;
- tali deplorabili condotte assumono maggiore risalto nella stagione estiva, quando aumenta la presenza all'aperto di persone, per cui il consumo incontrollato negli spazi comuni di bevande alcoliche incide maggiormente sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- le aree e gli spazi pubblici e di uso pubblico di corso Garibaldi, largo dei Bersaglieri, piazza San Francesco, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, piazza Dante, piazza Cesare Battisti, viale Baccarini, corso Baccarini e via Cavour, dove insistono diversi esercizi di vicinato e pubblici esercizi che agevolano sicuramente l'approvvigionamento di bevande alcoliche, sono frequentemente luoghi ove si concentrano fenomeni di degrado e di condotte in contrasto con le comuni regole di vita civile, incidendo negativamente sulla quiete pubblica e sulla percezione di sicurezza urbana;
- la presenza di gruppi di persone, sovente sfaccendati, che si concentrano e monopolizzano gli spazi comuni consumando bevande alcoliche, creano degrado e disagio per gli abitanti e gli altri frequentatori della zona e delle aree limitrofe;
- dagli atti del Comando di Polizia Locale della Romagna Faentina risultano numerose segnalazioni di residenti, alle quali hanno fatto seguito interventi da parte delle pattuglie, che hanno accertato l'abbandono di contenitori di bevande alcoliche di ogni tipo, verosimilmente riconducibili alla presenza di gruppi di persone che occupano il tempo consumando bevande alcoliche e trattenendosi negli spazi pubblici anche per lungo tempo, sedendosi o stazionando davanti alle attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al transito dei pedoni anche con fare minaccioso ampliato talvolta dagli effetti dell'alcool;
- non è raro che tali condotte, quasi sempre per futili motivi, siano sfociate in aggressioni, talvolta rivolte anche nei confronti dei passanti e dei residenti;
- chi assume sostanze alcoliche, nei modi descritti, è avvezzo ad abbandonare i contenitori senza curarsi di conferire correttamente il rifiuto, a discapito del decoro e della pulizia e determinando, altresì, un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, visto che da una parte potrebbero essere fonte di inciampo e dall'altra potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti in caso di risse o colluttazioni;
- gli assembramenti di queste persone possono mettere a repentaglio la salute pubblica, in considerazione dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus "Covid.19", tenuto conto delle prescrizioni imposte con Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 16.08.2020, che impone - fra l'altro - di

indossare la mascherina dalle 18.00 alle 6.00 del mattino, negli spazi pubblici soggetti a potenziali assembramenti.

**Dato atto che:**

- l'azione di contrasto ai comportamenti sopra descritti, determinati principalmente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, si concretizza mediante l'adozione di un provvedimento che imponga il divieto di consumo di bevande alcoliche sulle aree aperte all'uso pubblico per l'intero arco delle 24 ore, ad esclusione delle aree interne ai locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne già concessionate;

**Ritenuto che:**

- per le ragioni suesposte sussistono le condizioni di contingibilità specificamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo, che contraddistinguono il verificarsi degli eventi, che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, specificamente connesse alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis di D. Lgs 18 agosto 2000, 267, come modificato dall'art. 8 del D.L.14/2017 convertito in Legge 48/2017;
- si ritiene possa considerarsi appropriata la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche sino al 31/10/2020; nel corso di tale periodo potrà valutarsi la sua efficacia e, qualora necessario, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;
- l'area interessata dal divieto debba comprendere tutte le zone accessibili e aperte all'uso pubblico di corso Garibaldi, largo dei Bersaglieri, piazza San Francesco, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, piazza Dante, piazza Cesare Battisti, viale Baccharini, corso Baccharini e via Cavour.

**Ritenuto altresì di:**

Richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana, ed in particolare i divieti di:

- *manifestare lo stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 688 C.P.);*
- *All'interno di parchi e giardini pubblici, di aree verdi e di aree pedonali, è vietato somministrare, vendere ai fini del consumo sul posto, introdurre o consumare bevande in contenitori in vetro; (art. 41 comma 2° Regolamento di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile);*
- *E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi e aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi. gettare su suolo pubblico involucri, bottiglie e altri contenitori (art. 30 comma 1° Regolamento di Polizia Urbana e per la Convivenza Civile);*

**Dato atto che:**

- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio

Territoriale di Governo di Ravenna, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

### **ORDINA**

il divieto di **introduzione, consumo e detenzione per il consumo su area aperta al pubblico** di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore tutti i giorni **dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a decorrere dal 21 Agosto 2020 al 31 Ottobre 2020**, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico, ricomprese all'interno delle seguenti strade e piazze: corso Garibaldi, largo dei Bersaglieri, piazza San Francesco, viale IV Novembre, viale delle Ceramiche, piazza Dante, piazza Cesare Battisti, viale Baccarini, corso Baccarini e via Cavour. Si precisa che, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si intendono altresì comprese le aree verdi e tutte quelle zone aperte all'uso pubblico e comunque accessibili, ad eccezione delle superfici appositamente autorizzate e destinate alla somministrazione, comprese le aree esterne, già concessionate per occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione;

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore, non ottemperi all'obbligo di conferire correttamente il rifiuto, dopo averlo svuotato del suo contenuto, saranno applicate le sanzioni specifiche previste per la violazione, nel caso in cui, invece, il contenitore sia ancora integro, si darà luogo all'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la quale, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00, in entrambi i casi sarà possibile procedere al sequestro amministrativo dell'oggetto, dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

### **DISPONE INOLTRE**

che, per quanto di competenza, sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- al Commissariato di Faenza (RA);
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Faenza (RA);
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza (RA);
- alla Polizia Provinciale di Ravenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n, 1034. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 20/08/2020

IL SINDACO  
MALPEZZI GIOVANNI  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)